



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Siracusa

Procedura di gara in modalità telematica espletata dall'Ufficio UREGA di Siracusa ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n° 12, come sostituito dall'art. 1, comma 3, della Legge Regionale 26 gennaio 2017, n. 1

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 18/04/2016 N.50 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA DELLA DIGA FORANEA NEL PORTO RIFUGIO DELLA BAIÀ DI SANTA PANAGIA A SIRACUSA

CUP G35D21000010008 CIG 9410368157

PREMESSA

N.B. Si premette che le risposte ai quesiti non possono essere mai intesi come "prequalificazione" e non possono modificare specifiche previsioni del bando o del disciplinare e ancor meno norme di legge o regolamento, cui la commissione di gara è vincolata.

RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI FINO ALLA ORE 12,15 DEL 30/11/2022

QUESITO 1

Requisito di capacità tecnica-professionale PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA DELLA DIGA FORANEA NEL PORTO RIFUGIO DELLA BAIÀ DI SANTA PANAGIA - In riferimento al requisito di capacità tecnica-professionale di cui al paragrafo XII.2 lett.b) che testuale recita: "avere svolto, negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle categorie e classi cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni classe e categoria, pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione" ... nella categoria Opere Marittime D.01, si chiede se è possibile, ai fini del raggiungimento del requisito minimo, utilizzare le categorie D.04 di pari grado di complessità e D.05 di grado di complessità superiore.

RISPOSTA AL QUESITO 1:

Si rinvia al disciplinare di gara che a pag. 13, punto XII.2) lettera b prevede chiaramente i seguenti

b) requisiti di capacità tecnica e professionale:

- avere svolto, negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle categorie e classi cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni classe e categoria, pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, per come riepilogato nella seguente tabella:

CATEGORIA	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITÀ	IMPORTO LAVORI	IMPORTO REQUISITO RICHIESTO (1,5 VOLTE IMPORTO LAVORI)
Opere marittime	D.01	G	€ 4.184.933,35	€ 6.277.400,02

QUESITO 2

Buongiorno. In merito all'individuazione dello staff tecnico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza, in aggiunta a quanto riportato nel disciplinare di gara a pag. 11 e 14, si chiede se, in virtù della delibera ANAC n. 210 del 27 aprile 2022, secondo cui "In un appalto integrato, ai fini della qualificazione progettuale, è sufficiente l'indicazione da parte dell'impresa di un progettista", è possibile ricorrere anche alla sola indicazione dei progettisti. Grazie. Distinti saluti.

QUESITO 2 BIS

Si richiede il seguente chiarimento:

In merito alla interpretazione dell'art.59 comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016 (progettisti), e della delibera ANAC n.210 del 27/04/2022 si chiede se sia possibile la semplice indicazione dei progettisti senza che ne derivi alcun obbligo di avalimento o di raggruppamento.

RISPOSTA AI QUESITI 2 e 2bis:

Il disciplinare non esclude la possibilità che ai fini della qualificazione progettuale, possa essere sufficiente l'indicazione da parte dell'impresa dei progettisti qualificati. Pertanto, come d'altra parte indicato nella delibera ANAC n. 210 del 27/04/2022 l'operatore economico sprovvisto della qualificazione per la progettazione può ricorrere, alternativamente, a due soluzioni organizzative, consistenti nella associazione in RTI con professionisti o nel ricorso al supporto di progettisti qualificati, non discendendo da tali disposizioni alcun obbligo per i progettisti designati di costituirsi in raggruppamento temporaneo di professionisti o di sottoscrivere un contratto di avalimento per assumere la qualifica di soggetti ausiliari al fine di prestare i requisiti mancanti alla società qualificata per la sola attività di costruzione. Non sussiste alcun obbligo di avalimento o raggruppamento.

QUESITO 3

Certificato ISO 14001

Con la presente per chiedere se ai fini dell'ottenimento del 3 punti relativi alla certificazione ISO 14001 dell'offerta tecnica, sia sufficiente che il possesso da parte del Consorzio Stabile e non della consorziata indicata come impresa esecutrice

RISPOSTA AL QUESITO 3: Si rinvia al disciplinare di gara che attribuisce specificatamente il punteggio di detto elemento di valutazione all'interno dell'Ambito **"Organizzazione del Cantiere"** e per le *proposte migliorative relative all'organizzazione del cantiere, sicurezza, modalità operative, assistenza tecnica e gestione del cantiere, nonché il possesso di certificazioni di qualità.*

RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI SUCCESSIVAMENTE ALLE ORE 12,15 DEL 30/11/2022

QUESITO 4

Si chiede se l'offerta tecnica debba essere firmata anche dal progettista indicato in sede di offerta o se invece debba essere firmata dal solo Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente.

RISPOSTA AL QUESITO 4

Il disciplinare a pagina 36, punto XXIII, quinto rigo, prevede che

*L'offerta tecnica **deve** essere firmata digitalmente **dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il relativo paragrafo del presente Disciplinare).***

E più giù, sempre al punto XXIII, prevede inoltre

*La relazione tecnica **dovrà** essere firmata digitalmente **dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura speciale autenticata da un notaio, o in caso di RTI o Consorzi dal Legale rappresentante dell'Impresa mandataria o del Consorzio, ovvero in caso di RTI o di Consorzi da costituire, da tutti i rappresentanti legali delle Imprese raggruppande o consorziande o da loro procuratori muniti di procura speciale autenticata da un notaio.***

Ciò premesso, ferme restando le ulteriori previsioni del disciplinare e quanto riportato nel N.B. in Premessa, si ritiene che l'offerta tecnica richiedente valutazioni ed elaborazioni tecniche prettamente di competenza dei progettisti indicati, possa essere firmata, oltre che obbligatoriamente dai soggetti specificatamente indicati nel disciplinare, anche dagli stessi progettisti indicati.

QUESITO 5

All'interno della BUSTA DIGITALE ECONOMICA/TEMPORALE (C) viene richiesto di inserire Offerta Riduzione Economica PRE ed Offerta Riduzione Temporale PRT.

1) Si chiede cosa si intende per P

2) si chiede conferma se sulla casella PRE deve essere inserito il ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara offerto

3) si chiede conferma se sulla casella PRT devono essere inseriti i giorni di riduzione offerti.

RISPOSTA AL QUESITO 5

1) I P sono solo le prime lettere di PRE (offerta riduzione economica) e PRT (offerta riduzione temporale).

2) deve essere inserito il ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

3) Si conferma, trattandosi di offerta di riduzione temporale che deve essere espressa in giorni.

Pertanto se in base alle proprie attività, organizzazione, capacità tecnica e a tutti gli altri elementi specifici, l'operatore economico può indicare una offerta di riduzione temporale di 162 giorni, T_i risulterà 378 gg, il coefficiente V_i risulterà 1 e conseguentemente massimo il punteggio ottenuto;

Se invece l'operatore economico in base alle proprie attività, modalità organizzative, capacità tecniche e a tutti gli altri elementi specifici, non potrà fare alcuna riduzione e dovrà indicare 0 giorni di riduzione, otterrà il punteggio 0.

Per ulteriore chiarezza si evidenzia infatti che nella formula riportata nel disciplinare per il calcolo del coefficiente V_i :

$V(i) \text{ tempo} = T_{\max} - T_i / T_{\max} - T_{\min}$

tutti i T ivi indicati (T_{\max} , T_{\min} e T_i) sono tempi di durata dei lavori e in cui

$T_{\max} = 540$ gg

$T_{\min} = 378$ gg

T_i = tempo di durata dei lavori stimato dall'offerente stesso in giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data di consegna lavori (T_i è il valore risultante dalla differenza tra $T_{\max} = 540$ gg e l'offerta di riduzione temporale in giorni)

QUESITO 6

Con la presente, si chiede se le dichiarazioni elencate nell'art. 6 del CSA devono essere presentate e sottoscritte in fase di gara. Se la risposta è affermativa si chiede di verificare la presenza di alcuni refusi: al punto 3. il nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici è stato approvato con "Decreto Presidenziale in data 27 Febbraio 2013", al punto 8. di aver effettuato uno studio approfondito del progetto "esecutivo".

RISPOSTA AL QUESITO 6

No, fermo restando il contenuto dell'art. 6 del CSA, le dichiarazioni da rendere sono quelle previste da bando e disciplinare. Si conferma che i riferimenti al prezzario di cui al DP 27/02/2013 e al progetto "esecutivo" sono evidenti refusi.

Il RUP
Fto Arch. Gino Montecchi

L'Ingegnere Capo
Fto Maurizio Vaccaro